

STATUTO

ART.1 - E' costituita la Fondazione denominata "VILLA CHIARA ONLUS".

Art.2 - La fondazione ha sede in Olbia, località Maltana.

La fondazione andrà a svolgere la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Sardegna.

ART. 3 - La Fondazione, ai sensi dell'art.10 comma 1-a) e b) del D.Lgs 460/97, svolge in via esclusiva le attività di assistenza sociale e socio - sanitaria e di assistenza sanitaria, con esplicito divieto di svolgere attività diverse.

In tale ambito la fondazione ha per scopo la costruzione e gestione di una casa di accoglienza per disabili ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento nella società ed in particolare:

a) accogliere persone disabili, portatrici di handicap in via continuativa o in regime di day hospital, favorendo, in particolare, persone sole, con problemi familiari (abbandono, indigenza, difficoltà nell'assistenza);

b) prestare, agli accolti, le cure più complete quali vitto, alloggio, assistenza medica, fisioterapica, infermieristica, ipoterapica, giuridica e burocratica; provvedere al loro avvio al lavoro nell'ambito ritenuto più idoneo, quale quello del piccolo artigianato, allo loro scolarizzazione primaria e secondaria.

ART. 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto

indicato nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Il patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni dello Stato, Regioni, Comuni, Enti pubblici o privati e di quanti abbiano interesse al potenziamento della Fondazione.

La fondazione non eroga rendite monetarie, ma eroga, presso la struttura, servizi sanitari e parasanitari ai disabili ospiti, in base alla patologia e con modalità riferite alla permanenza degli ospiti: "Day Hospital" per coloro i quali permangono nella struttura per alcune ore al giorno, onde consentire ai familiari di andare al lavoro; "Fissi" per coloro i quali, abbandonati dalle famiglie, permangono nella struttura in modo stabile.

La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, oltre che con le rendite del proprio patrimonio, anche mediante l'introito di contributi alle spese da parte degli ospiti di Villa Chiara. La valutazione e statuizione della retta mensile, che dovrà essere proporzionata al reddito dell'ospite, così come le modalità di investimento del denaro che perverrà alla fondazione, spettano al Consiglio di Amministrazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indi-


retto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto dai soci fondatori. I membri così nominati manterranno la qualifica di amministratori a vita o sino a dimissioni o ad impossibilità fisica.

In caso di morte o impossibilità fisica, al deceduto, o impossibilitato subentrerà persona dallo stesso designata o, in mancanza, il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, o, se manchi, un parente entro il secondo grado in linea collaterale e, in ogni caso di parità, il più anziano.

Con il consenso unanime di tutti i Consiglieri possono essere designate altre persone a far parte del Consiglio di Amministrazione così come a designarle in luogo di consiglieri che non siano sostituiti con le modalità di cui al comma preceden-



te.

ART. 6 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato, fatta eccezione per il primo indicato in seno all'atto costitutivo cui la carica spetta vita natural durante.

ART. 7 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

La rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in ogni giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per singoli atti o categorie di atti, a quel consigliere che venisse a ciò delegato.

ART. 8 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e nelle delibere sempre il voto favorevole del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, quale indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

In caso di voto contrario del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, la delibera è valida solo se approvata con il voto favorevole di tutti gli altri consiglieri.

ART.9 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri.

La convocazione deve essere effettuata dal Presidente almeno

cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare e della persona designata in sua assenza a sostituirlo quale Vice Presidente.

ART. 10 - Salve le modifiche aggiunte ad integrazione che venissero richieste dalle competenti autorità al fine di concedere il riconoscimento della personalità giuridica, modifiche alle norme dello statuto della Fondazione potranno essere apportate soltanto con il parere unanime di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni periodo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione ed alla approvazione del Bilancio di Esercizio.

ART. 12 - Per quanto non riportato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

F.to VARRUCCIU GIOVANNI

GIANFRANCO GIULIANI Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Gianfranco GIULIANI, notaio

in Olbia, che la presente copia *includi* pagine è conforme all'originale, per uso *chiusura*

Olbia B *nell'ambito 2005*

*[Handwritten signature]*

